

I candidati alle elezioni e la privacy: le regole per un voto “consapevole”

La trasparenza è un istituto che è diventato sempre più determinante nella vita amministrativa del nostro Paese e ormai, possiamo dire, che non esiste alcun procedimento amministrativo o alcuna attività che non sia caratterizzata dall'applicazione di questo istituto.

Non poteva mancare, quindi, il procedimento elettorale, in particolare per quanto riguarda i candidati. Per “essere trasparenti” i comuni devono inserire sul proprio sito istituzionale una sezione apposita, denominata “*Elezioni trasparenti*” nella quale devono essere pubblicati il *curriculum vitae* dei candidati e il relativo certificato del casellario giudiziale.

Inoltre, lo stesso obbligo è rivolto anche ai partiti e ai movimenti politici.

La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere a queste informazioni attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

La norma che prevede questa pubblicazione è l'art.1, comma 14, della Legge 9 gennaio 2019, n.3 (“*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*”) secondo il quale entro il quattordicesimo giorno precedente la data delle elezioni politiche, di quelle europee, regionali e amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici e le liste e i candidati alla carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno l'obbligo di pubblicare sul sito internet sotto il contrassegno con cui si presentano alle elezioni, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e il certificato del casellario giudiziale, come sopra ricordato. Questo certificato deve essere rilasciato non oltre novanta giorni dalla data fissata per l'elezione.

La pubblicazione delle informazioni nella sezione “*Elezioni trasparenti*” di cui al comma 15 del cit. art.1, deve essere eseguita entro il settimo giorno precedente la data di svolgimento delle elezioni e con Decreto del 20 marzo 2019 il Ministero dell'Interno ha definito le modalità tecniche di acquisizione di questi documenti ai fini della loro pubblicazione.

Il decreto prevede che, al momento del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'Interno in occasione delle elezioni europee e delle politiche, venga indicato il soggetto incaricato di trasmettere i documenti da pubblicare in “*Elezioni trasparenti*” a cui verranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma informatica.

Inoltre, i *file* che non rispettano le prescrizioni tecniche riportate prescritte dal decreto ministeriale sono automaticamente “rifiutati” dal sistema, che segnala il tipo di errore (presenza di *virus* o *malware*, *link* a siti esterni, mancata integrità del *file*, presenza di *password* per la lettura, ect.), per consentire il loro necessario adeguamento.

Ma la norma fa sorgere una criticità importante in termini di *privacy*, in quanto la disposizione non stabilisce per quanto tempo i documenti previsti dalla L.3/19 devono rimanere pubblicati.

Costituendo quello di cui trattasi un trattamento di dati previsto per legge e quindi nel rispetto del principio di legalità, non si è reso necessario chiedere il consenso dei soggetti interessati per la pubblicazione dei documenti di cui sopra ma a tale decisione il legislatore è addivenuto con modifica dei commi 14 e 15 sopra ricordati, avvenuta con l'art. 38-*bis*, comma 7, lett. a) e b) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella L. 29 luglio 2021, n.108 in base al quale “*ai fini dell'ottemperanza degli obblighi di pubblicazione sul sito internet di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati*”.

La mancanza della richiesta del consenso ai candidati è stata giustificata dal legislatore con il fatto che il Capo II della Legge 3/2019, la base giuridica che costituisce la legittimità del trattamento dei dati, sia

l'interesse pubblico rilevante in quanto si vuole permettere all'elettore di poter esprimere il proprio voto in modo informato e consapevole.

Ma bisogna dare la risposta alla domanda non presa in considerazione dal legislatore: il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati per quanto tempo devono stare pubblicati nella sezione “*Elezioni trasparenti*”?

Per rispondere a questo quesito è necessario richiamare i principi fondamentali comunitari e nazionali in tema di *privacy* e le pronunce del Garante (per esempio il Provvedimento 7 marzo 2022) secondo i quali una volta che un provvedimento o un documento ha prodotto i suoi effetti deve essere eliminato, in modo particolare, se pubblicato su internet.

E allora quando si esauriscono gli effetti della pubblicazione dei documenti di cui sopra relativi ai candidati alle elezioni? Se lo scopo del legislatore è quello di consentire all'elettore di poter votare “in modo informato e consapevole”, fornendogli le informazioni che si possono ottenere dall'esame di ogni *curriculum vitae* e dei certificati penali, sembra logico che gli effetti si esauriscono al momento in cui si sono concluse le operazioni di voto, considerando come momento la prima tornata elettorale e non il ballottaggio in quanto i candidati sono gli stessi della prima domenica e i dati non sono cambiati, ovviamente, solo quelli ammessi al ballottaggio stesso.

Questa risposta è, quindi, rispettosa dei principi di minimizzazione dei dati ma soprattutto di quello di limitazione anche della loro conservazione, in virtù dei quali i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati in relazione alle finalità di trattamento e, come sopra ricordato, devono essere conservati per un tempo non superiore a quello necessario per i quali sono stati trattati (art. 5 Regolamento UE 2016/679).

Fra l'altro va altresì rilevato che le informazioni pubblicate collegate al momento elettorale ed al fine per le quali sono diffuse tramite la Rete, hanno il carattere della staticità in quanto non modificabili cosa che rende, a maggior ragione, necessario procedere alla loro eliminazione dopo che le operazioni di voto sono terminate.

Dott. Stefano PAOLI – Esperto Anusca – Data Protection Officer (DPO)